



Decreto n° 093 / Pres.

Trieste, 16 luglio 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DECLASSIFICAZIONE DEI TRATTI DI STRADA REGIONALE S.R. TS 5 DI SAN PELAGIO NEL COMUNE DI DUINO AURISINA (TS), DAL KM 1+305 ALL'AREA DI PERTINENZA FERROVIARIA E DA QUESTA AL KM 1+660, E CLASSIFICAZIONE A STRADA REGIONALE DEL TRATTO DI NUOVA REALIZZAZIONE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 16/07/2020

Siglato da:

DANIELA IURI

in data 10/07/2020



Visti l'articolo 2, commi 5, 6, 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione), che definiscono e disciplinano la classificazione, declassificazione e i passaggi di proprietà delle strade, e richiamata in particolare l'attribuzione alle regioni delle competenze relative alla classificazione amministrativa delle strade non statali;

Visto il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice;

Visti altresì il comma 5 e il comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

Visto l'articolo 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;

Richiamate le corrispondenti norme della disciplina regionale in materia di classificazione delle strade, contenute negli articoli da 62 a 62 quater della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, ed in particolare:

- l'articolo 62 bis per cui la classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati, mentre la classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio comunale;

- l'articolo 62 ter per cui alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza, e che il medesimo atto determina la nuova classificazione della strada o del tronco;

- l'articolo 62 quater della citata legge regionale 23/2007 per cui l'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità;

Richiamato inoltre l'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, ai sensi del quale è stata costituita la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., società in house a capitale interamente regionale, per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità di interesse regionale, ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111;

Rilevato che, in attuazione degli articoli 32 e 61 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 di "Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", con effetto dall'1 luglio 2016, è stata trasferita alla Regione la proprietà delle strade provinciali;

Rilevato altresì che in attuazione della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni regionali in materia di viabilità provinciale, oggi ricompresa nell'ambito della viabilità regionale, sono state conferite alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lett. i) dell'allegato A di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e successive modificazioni ed integrazioni (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali), il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione cura la classificazione delle strade regionali e della viabilità acquisita dalle Province;

Rilevato che nella rete delle strade ex provinciali sopra menzionata è ricompresa la ex S.P. 5, oggi S.R. TS 5 "di San Pelagio", con capisaldi iniziale in località Aurisina (km 0,000) e finale in località San Pelagio (km 4,010);

Atteso che con deliberazione n. 67 del 16 ottobre 2007 il Consiglio comunale del Comune di Duino Aurisina approvava la variante n. 24-25 al PRGC che includeva l'opera denominata "S.P. n. 5 di San Pelagio. Soppressione del passaggio a livello alla progr. Km 16+837,50 della linea F.S. Trieste C.le – Villa Opicina";

Considerato che con accordo del 30 agosto 2010 la Provincia di Trieste, il Comune di Duino Aurisina e R.F.I. S.p.A. concordavano l'attuazione di un programma di soppressione del citato passaggio a livello, ricadente nel Comune lungo la ex S.P. 5, mediante la realizzazione di un cavalcavia ferroviario da realizzarsi a cura della Provincia;

Rilevato che ai sensi del medesimo accordo, articolo 10, è stato previsto che i relitti stradali derivanti dall'esecuzione della nuova viabilità saranno classificati di competenza comunale;

Vista la nota prot. n. 14369 del 20 marzo 2019, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN 18690-A del 22 marzo 2019, con cui la competente Divisione esercizio strade regionali locali-Ambito territoriale di Trieste di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha comunicato che:

- è divenuto efficace il collaudo definitivo dell'opera in argomento e che la stessa ha previsto la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità provinciale, ora regionale;
- si deve procedere alla cessione al Comune dei relitti stradali derivanti dall'esecuzione del nuovo tratto, previa declassificazione degli stessi, secondo lo schema planimetrico allegato;

Vista la nota prot. n. 19710 del 2 ottobre 2019, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN 59789/A del 4 ottobre 2019, del Comune di Duino Aurisina di trasmissione del verbale di deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 13 maggio 2019 con cui, vista la citata nota di Friuli Venezia Giulia Strade e visto lo Statuto comunale, si acconsente alla presa in carico dei due tratti di strada dimessi conseguentemente alla realizzazione del cavalcavia, secondo lo schema planimetrico allegato a detta nota;

Preso atto che i due tratti di strada dimessi interessano parzialmente le due particelle catastali n. 3734 e 3735, iscritte al C.C. di Aurisina, Sezione A, Foglio 5;

Ritenuto di condividere i contenuti della citata nota di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il relativo schema planimetrico di declassificazione e cessione dei tratti dimessi, così come condiviso dalla richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 13 maggio 2019, nonché di procedere alla classificazione del nuovo tratto stradale realizzato;

Considerato che, per quanto sopra esposto e secondo lo schema della planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, si deve procedere alla declassificazione dei due tratti di strada regionali ricompresi tra i km 1+305 e km 1+660 del precedente itinerario della S.R. TS 5 "di San Pelagio" nel Comune di Duino Aurisina (TS), riclassificandoli a strade comunali e, contestualmente, alla classificazione a strada regionale del nuovo tratto realizzato, di circa 300 m, che si sviluppa dal km 1+305, con medesima

denominazione;

Decreta

- 1.** Di declassificare i due tratti di strada regionale S.R. TS 5 "di San Pelagio" nel Comune di Duino Aurisina (TS), dal km 1+305 all'area di pertinenza ferroviaria e da questa al km 1+660, e classificarli strade comunali.
- 2.** Di classificare a strada regionale, con la denominazione di S.R. TS 5 "di San Pelagio", il tratto di nuova realizzazione, di circa 300 m, che a partire dal km 1+305 si sviluppa in cavalcavia sopra la linea ferroviaria.
- 3.** Le classificazioni e declassificazioni di cui ai punti precedenti sono graficamente rappresentate nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 4.** Di disporre che le aree stradali di cui al punto 1., comprensive di tutte le relative aree di pertinenza, siano conseguentemente cedute al Comune e consegnate dall'attuale gestore Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con apposito verbale da formalizzarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.
- 5.** Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.
- 6.** Il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, della Direzione centrale infrastrutture e territorio, è incaricato dell'esecuzione del presente atto.

- dott. Massimiliano Fedriga -